



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

28/2011

OTTOBRE/3/2011(*)

28 Ottobre 2011

**IL 1° NOVEMBRE PROSSIMO
ENTRERA' IN VIGORE IL NUOVO
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
DELLA NORMATIVA SUL
PRATICANTATO EX LEGGE 11/1/1979
N. 12. SI TRATTA DEL DECRETO
MINISTERIALE 20 GIUGNO 2011
PUBBLICATO IN GAZZETTA
UFFICIALE DEL 3 AGOSTO SCORSO.
SONO PREVISTE GRANDI NOVITA'
QUALI IL PATTO FORMATIVO, IL
TUTOR DEL CPO, L'ESSERE IN**

REGOLA CON LA FC, IL FASCICOLO FORMATIVO ED IL PREAVVISO IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI PRATICANTATO.

Con lo spirare dei termini della c.d. vacatio legis (nel caso de quo erano previsti 90 giorni dalla data di pubblicazione in G.U.) sono entrate in vigore le nuove disposizioni sulla **"Disciplina del Praticantato necessario per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Consulente del Lavoro"** contenute nel D.M. 20 Giugno 2011.

Essendo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 3 Agosto, il provvedimento entrerà in vigore il **1° Novembre prossimo**.

Va, dunque, in soffitta il vecchio Regolamento approvato con D.M. 2/12/1997 pur rimanendo salvo il diritto, per coloro che siano iscritti nel Registro dei Praticanti precedentemente al 1° Novembre 2011, di portare a compimento il periodo di pratica secondo le disposizioni della vecchia regolamentazione.

Il testo del D.M. 20 Giugno 2011 è già pubblicato sul nostro sito www.ordinecdlna.it nell'area "Documentazione" della sezione "I Praticanti".

Sono previste grandissime novità.

In primis, **l'essere in regola con la regolamentazione della FCO** per cui il rapporto di praticantato non potrà essere incardinato da quei professionisti che non siano in regola.

E' una "vittoria" del nostro CPO che, da anni, si batte per la FCO offrendo agli iscritti nell'Albo di Napoli numerose occasioni formative che vanno, a livello di crediti formativi, ben oltre il limite dei 50 crediti biennali di cui al Regolamento del CNO. L'aver previsto tale condizione per lo svolgimento del

rapporto di praticantato è un esplicito riconoscimento del ruolo in subjecta materia dei CPO e, pertanto, dovrebbero essere commissariati quei Consigli che non fanno "formazione" **ledendo, in tal caso, il diritto soggettivo dell'iscritto (a formarsi) e del praticante (ad instaurare il rapporto di praticantato con un professionista in regola).**

La durata è rimasta di **24 mesi**, per almeno 20 ore settimanali, nel corso dei quali la frequenza dello studio del professionista deve essere assidua onde acquisire le competenze necessarie allo svolgimento futuro della professione. Vi può essere la riduzione a **18 mesi** se, in alternativa alla frequenza dello studio del professionista, il praticante partecipa, per un lasso di tempo di pari durata, a **specifici** corsi di formazione organizzati dall'Ordinamento Professionale esclusivamente in ambito universitario in conformità a quanto previsto da una Convenzione quadro sottoscritta dal CNO e dal MIUR.

Ed eccoci ad una grande novità. Il periodo di praticantato, di solito di 24 mesi, potrà essere ridotto a **12** qualora il praticante, in possesso di laurea specialistica/magistrale in una delle classi di laurea individuate dal CNO di concerto con il MIUR, **abbia svolto, durante il percorso di studio, un tirocinio non inferiore a sei mesi, con riconoscimento di almeno 9 crediti formativi esclusivamente presso lo studio di un consulente del lavoro.**

I rapporti fra il professionista ed il praticante saranno curati da un "Tutor" nominato dal Cpo fra gli iscritti con almeno 5 anni di anzianità.

Oltre ai consulenti del lavoro (con due anni di anzianità di iscrizione), possono incardinare il rapporto di praticantato anche gli altri professionisti di cui all'art. 1 della legge 12/79 i quali devono possedere il requisito di tre anni di svolgimento della consulenza del lavoro decorrente, quindi, dalla data di comunicazione alla D.P.L. . Entrambi i professionisti devono **effettivamente**

svolgere la professione nelle materie di cui alla legge 12/79 non essendo ipotizzabile un praticantato meramente teorico.

Sarà, more solito, il CPO a procedere alla **vigilanza sull'effettivo svolgimento del praticantato** verificando le dichiarazioni di frequenza dello studio da parte del praticante rese dal professionista e provvedendo alla cancellazione del praticante ed all'apertura del procedimento disciplinare a carico del Consulente dante pratica in caso di dichiarazioni mendaci. Il CPO, inoltre, procederà, annualmente, a convocare i praticanti a sostenere una prova mediante un questionario a risposta multipla. In caso di insuccesso o di valutazione insufficiente, saranno chiamati i professionisti presso cui i praticanti stanno effettuando pratica con l'informativa che il praticante dovrà ripetere la pratica per altri 6 mesi. In tutto, però, il periodo di "rinvio" non potrà superare due semestri. Ergo, ciò significa che il Praticantato potrà durare anche 36 mesi. Se il Praticante non si presenta alle prove organizzate dal CPO verrà cancellato.

Il praticantato non potrà essere svolto se sussistono cause di incompatibilità di cui all'art. 4 della legge 12/79.

Per l'instaurazione del rapporto di praticantato è richiesta la stipula del c.d. "patto formativo" fra le Parti secondo lo schema predisposto dal Consiglio Nazionale. Il "patto formativo" dovrà contenere gli impegni che le Parti si assumono con il rapporto di praticantato, ivi compresa la possibilità per il praticante di partecipare a corsi di preparazione specifica per partecipare all'esame di Stato, e sarà sottoposto alla vigilanza del CPO competente per territorio per il tramite del "tutor". La decorrenza del Praticantato è dalla data di presentazione della domanda al CPO nel mentre, in caso di risoluzione del praticantato, al tirocinante deve essere concesso un preavviso minimo di 30 giorni, sufficienti, quindi, a poter provvedere al trasferimento ad altro studio.

E' stato confermato nel nuovo Regolamento anche l'istituto della sospensione c.d. legale del rapporto di praticantato per un periodo massimo di 12 mesi, con possibilità, quindi, di prolungamento per un periodo pari a quello di sospensione senza perdere quello svolto. E' il caso della gravidanza, servizio di volontariato civile, gravi patologie ecc..

E' stato ribadito anche il numero massimo di praticanti che ciascun professionista, **anche associato**, può ammettere **contemporaneamente** presso il proprio studio: due!!! Del pari, il Ministero ha ammesso la sussistenza del praticantato, ancorchè sia gratuito per sua natura e finalità, in presenza di un rapporto di lavoro (anche a finalità formativa) sia con lo stesso professionista che con altri soggetti. Ed a proposito di "gratuità", il professionista **è libero di stabilire misure e modalità per la corresponsione di eventuali rimborsi spese o borse di studio da corrispondere al Praticante.**

Le attività svolte, sia dal punto di vista professionale che formative, dovranno essere, di volta in volta, indicate dal Praticante nel **Fascicolo Formativo predisposto dal CPO e conforme al modello redatto dal CNO**, con sottoscrizione anche ad opera del professionista dante pratica. **Tale Fascicolo Formativo dovrà essere esibito ogni qual volta il CPO lo richiederà in visione ed in ogni caso nel corso delle verifiche che saranno effettuate mediante il questionario a risposta multipla.**

La cancellazione dal Registro dei Praticanti è deliberata dal CPO d'ufficio o su richiesta del P.M. in caso di:

- a) rinuncia dell'iscritto;
- b) allo scadere del periodo di praticantato ovvero decorsi i termini per la richiesta del certificato di compiuta pratica;
- c) perdita dell'esercizio dei diritti civili;
- d) casi previsti dall'art. 31 della legge n. 12/1979;

- e) mancato versamento della quota annuale d'iscrizione;
- f) mancata ripresa del praticantato al termine del periodo di sospensione "legale";
- g) verificarsi di sospensioni per motivi diversi da quelli "legali";
- h) irreperibilità;
- i) rilascio di nulla osta per trasferimento presso altro CPO;
- j) non veridicità delle dichiarazioni, sue e del professionista, sull'effettivo svolgimento della pratica.

Tanti auguri, allora, ai nuovi Praticanti la cui disciplina del tirocinio sarà affidata al Decreto Ministeriale 20 Giugno 2011.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FD/FC